

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 3729

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Incentivi per favorire l'automazione dei processi produttivi  
nelle piccole e medie imprese industriali, di servizi e nelle  
imprese artigiane

*Presentato il 7 maggio 1986*

ONOREVOLI DEPUTATI! — I — Nel corso degli ultimi anni si è sviluppato nei principali paesi industrializzati un profondo mutamento nel modo di concepire l'organizzazione dei processi produttivi. Va chiudendosi l'epoca dei grandi impianti per la produzione in larga scala di un unico prodotto e ci si avvia sempre più verso impianti di piccole o medie dimensioni capaci di produrre, a costi competitivi, una vasta gamma di prodotti.

Tale flessibilità viene resa possibile non solo mediante l'introduzione di *robots* all'interno delle aziende, ma soprattutto attraverso la realizzazione di sistemi di

controllo e di comando generalizzato dell'intero processo produttivo. Ciò non solo consente di ridurre il costo per unità di prodotto, ma altresì rende possibile un maggiore adattamento dell'offerta a condizioni della domanda che mutano velocemente. Il risultato è un significativo aumento dell'efficienza del sistema produttivo ed un miglioramento della sua concorrenzialità, con una sua maggiore capacità di sostenere un adeguato livello di occupazione. Non a caso il Giappone, che vanta il miglior rapporto *robots/occupati* nel settore industriale, è il paese industrializzato con il più basso tasso di disoccupazione.

In Italia è in atto da un decennio un processo innovativo del sistema industriale, caratterizzato da un crescente sforzo di riallocazione dei fattori produttivi all'interno dell'impresa, con l'obiettivo di una migliore efficienza e produttività di tutte le funzioni aziendali. Attualmente l'Italia è il quinto paese nel mondo per la produzione di macchine utensili ed il quarto nella robotica. La nostra industria eccelle in particolare in alcuni degli elementi critici della fabbrica automatica: sistemi di montaggio, sistemi di misura e sistemi integrati di fabbricazione sono oggetto di esportazione o di licenza di produzione nei paesi più sviluppati, come Stati Uniti e Giappone.

Tuttavia, l'applicazione di queste tecnologie nel nostro paese appare eccessivamente ristretta alle imprese di maggiori dimensioni. Recenti ricerche (Banca d'Italia, Ceris/CNR, Nomisma, Cer) hanno messo in luce una modificazione del modello di investimento a partire dal 1980. Si è infatti verificata una perdita di velocità nel sistema delle imprese minori con un rallentamento nella crescita della produttività, mentre per le imprese maggiori c'è stata un'accelerazione grazie all'impiego di sistemi di automazione più integrati. Il fenomeno è particolarmente allarmante se si considera che le imprese con meno di 300 dipendenti occupano circa i tre quarti degli addetti all'industria manifatturiera, una percentuale più elevata di quella riscontrabile negli altri paesi industrializzati. Va inoltre tenuto presente che i nostri saldi commerciali attivi provengono in prevalenza dai settori a più forte presenza di imprese minori, come la meccanica ed il tessile-abbigliamento.

In quest'ottica, l'obiettivo specifico della politica industriale è quello di individuare una strategia che, attraverso pochi ed efficaci strumenti, per quanto possibile semiautomatici, orienti ed agevoli tale processo di razionalizzazione e ristrutturazione produttiva nelle imprese piccole e medie per mantenere la competitività dell'intero apparato industriale italiano. A tal fine, strumenti fondamen-

tali sono la legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il fondo per la ricerca applicata e quello per l'innovazione, e la legge 19 dicembre 1983, n. 696, relativa all'acquisto di macchine ad elevata tecnologia.

II. — La legge 19 dicembre 1983, n. 696, per la quale il termine di presentazione delle domande è scaduto il 30 aprile 1985, è stata concepita come uno strumento di natura congiunturale per sostenere il comparto delle imprese produttrici di macchine ad elevata tecnologia in un periodo di forte calo della domanda. Essendo finalizzata all'agevolazione dell'acquisto e della locazione finanziaria (*leasing*) di macchine operatrici sofisticate da parte di imprese artigiane e di medie e piccole imprese industriali, ha contribuito in maniera significativa al loro ammodernamento tecnologico.

Alla base del successo di tale strumento legislativo vi è stata senza dubbio la semplicità della disciplina normativa, che ha garantito tempi d'intervento brevi, trasparenza di funzionamento, certezza delle aspettative. L'apposito Comitato presso il Ministero dell'industria ha finora deliberato sui due terzi delle quasi 16.000 domande pervenute. Le domande non ancora accolte dal Comitato sono quasi tutte istruite, l'istruttoria delle ultime 5.000 domande essendo stata ripresa dopo l'approvazione nel dicembre 1985 della legge n. 710 del 1985 che destinava altri 200 miliardi alla « 696 ».

Gli investimenti complessivi finora agevolati superano i 1.200 miliardi. L'investimento medio è stato di circa 180 milioni per le piccole e medie industrie, che assorbono l'80 per cento dei contributi, e di 95 milioni per gli artigiani. Il contributo medio è stato di 35 milioni.

L'importanza degli investimenti effettuati in un anno circa di operatività della legge e l'elevatissimo numero delle domande pervenute sono segno del favore con il quale le categorie interessate hanno accolto questo nuovo strumento, volto ad incentivare l'innovazione tecnologica del sistema produttivo.

La legge, nata esplicitamente con obiettivi di natura congiunturale, ha ben contribuito a sostenere la domanda di macchine utensili. Nei quindici mesi di operatività della legge n. 696 del 1983 la sua efficacia è emersa in modo evidente. La domanda interna di macchine utensili è aumentata del 44 per cento in termini reali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Negli ultimi nove mesi del 1985, a legge scaduta, vi è stato invece un decremento della domanda reale del 9,5 per cento.

III. — La necessità, per il sistema industriale italiano, di continuare sulla strada dell'efficienza e della competitività, anche attraverso l'utilizzo di una nuova filosofia organizzativa basata sull'automazione integrata e la robotica, pone al legislatore l'esigenza di predisporre nuovi strumenti legislativi con obiettivi di tipo strutturale.

Sulla base della positiva esperienza della legge n. 696 del 1983, viene predisposto un disegno di legge che disciplina gli interventi atti a favorire l'acquisizione da parte delle piccole e medie imprese industriali e di servizi, nonché delle imprese artigiane, di sistemi di progettazione o produzione caratterizzati da un elevato livello di automazione e dalla integrazione dei loro elementi a livello funzionale ed informatico. Il sostegno finanziario dello Stato a tali iniziative si rende necessario per l'urgenza dell'introduzione di tali tecniche anche nelle aziende di piccole e medie dimensioni. Va sottolineato infatti che i nuovi sistemi produttivi non sono utilizzabili esclusivamente dalle grandi imprese. Anzi la loro flessibilità li rende particolarmente adatti alle piccole e medie imprese che devono poter operare su produzioni diverse e di piccole quantità. Tali sistemi flessibili di produzione permettono infatti la produzione in piccoli lotti di una vasta gamma di prodotti a costi competitivi.

La nuova disciplina legislativa dovrà caratterizzarsi rispetto alla legge n. 696 del 1983 per la diversa tipologia dell'intervento. Con la legge n. 696 veniva agevolato l'acquisto di macchine operatrici a

comando e/o controllo numerico. Con la nuova legge sarà privilegiata l'acquisizione di sistemi di produzione, di progettazione, di controllo, di collaudo, composti da una o più unità di lavoro gestite da calcolatore elettronico, capaci di introdurre nelle aziende innovazioni profonde del sistema produttivo.

IV. — Le nuove modalità produttive hanno spiccate caratteristiche di sistema, nel quale si fondano le componenti tecnologiche, impiantistiche, progettuali e gestionali.

Premesso che anche in tali interventi i macchinari rappresentano la componente fondamentale dell'investimento, è necessario non trascurare gli aspetti informatici che consentono di gestire al meglio tali sistemi produttivi. Va promossa l'introduzione di tali sistemi non solo nelle imprese industriali, per ottimizzare il loro ciclo produttivo, ma anche in quelle di servizi, specializzate nelle elaborazioni dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo.

Il disegno di legge concerne sia l'acquisto e la locazione finanziaria dei sistemi e dei programmi, sia il finanziamento della consulenza progettuale e la formazione del personale, necessaria all'utilizzazione delle nuove tecnologie.

Il provvedimento, a carattere strutturale, mira a favorire l'introduzione nelle imprese manifatturiere minori di sistemi produttivi più competitivi, capaci di permettere comportamenti commerciali più innovativi e più aggressivi nei confronti dei mercati di maggior livello qualitativo.

L'ambito di applicazione del provvedimento è quello dei sistemi di produzione e di progettazione governati da calcolatore. La possibile domanda per questo tipo di sistemi, nel 1986 e per la quota riferibile alle imprese minori (meno di 300 dipendenti e capitale sociale inferiore a 14,2 miliardi), può essere stimata intorno ai 400-450 miliardi annui.

Val la pena di rilevare che il grado di copertura della domanda interna da parte dell'industria nazionale per questi pro-

dotti è elevato. L'incidenza delle importazioni è per quasi tutti i prodotti inferiore al 25 per cento del consumo interno. L'esportazione assorbe quasi sempre più di metà del valore della produzione nazionale. Pertanto gli investimenti agevolati dal provvedimento attireranno principalmente fornitori nazionali.

Il provvedimento per la sua natura strutturale non ha un temine di efficacia.

L'onere derivante dalla sua applicazione, nel triennio 1986-1988, è previsto in 350 miliardi di lire, di cui 50 miliardi di residui previsti sulla legge n. 696 del 1983. Per tale periodo viene assicurata la necessaria copertura finanziaria, salvo a valutare per gli anni successivi l'opportunità di ulteriori finanziamenti.

V. — L'articolo 1 stabilisce che possono essere agevolati gli interventi diretti all'acquisizione, in via ordinaria o in locazione finanziaria, di sistemi di produzione, di progettazione, di controllo, di collaudo, composti da una o più unità di lavoro gestite da calcolatore elettronico. L'articolo medesimo indica altresì come agevolabili l'acquisizione dei programmi e la formazione del personale, necessari all'utilizzazione delle macchine, nonché l'effettuazione di consulenze progettuali.

Destinatarie delle agevolazioni, per investimenti effettuati successivamente all'entrata in vigore della legge, sono sia le imprese manifatturiere, industriali e artigiane, sia le imprese fornitrici di servizi utili al ciclo produttivo, quali, per citare i più diffusi, il controllo ed il collaudo dei prodotti lavorati e l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione e alla produzione di documentazione tecnica.

Le imprese industriali e di servizi devono essere piccole e medie, secondo i parametri occupazionali e di capitale investito di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'articolo 2 determina il contributo nella misura del 25 per cento del costo degli investimenti al netto dell'IVA, con un limite massimo di lire 500 milioni.

Per i territori meridionali detti valori sono, rispettivamente, elevati al 40 per cento ed a lire 600 milioni.

Un ulteriore limite viene posto alla quota di contributo concedibile per spese in programmi, consulenze progettuali e formazione del personale, che non può essere superiore al 25 per cento del contributo riconosciuto per gli investimenti in macchinari.

La concessione del contributo è disposta con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, al quale, quindi, viene confermata la competenza già riconosciuta dalla disciplina agevolativa della legge n. 696 del 1983.

Il Ministro stesso stabilisce le procedure di attuazione entro 30 giorni dall'emissione da parte del CIPI delle direttive di coordinamento con il complesso degli altri interventi operanti nell'ambito del sistema industriale.

Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è inoltre riconosciuta la facoltà di richiedere il comando di personale di altre Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, in misura non superiore a 10 unità, per l'espletamento delle funzioni derivanti dall'attività del predetto Comitato, per le cui spese di funzionamento è istituito un fondo di lire 50 milioni all'anno.

L'articolo 3 pone alle imprese beneficiarie il divieto di alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell'agevolazione per un periodo di 3 anni dalla consegna dei beni stessi. Il mancato rispetto di tale divieto determina la revoca del contributo, che deve essere restituito maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto ministeriale di liquidazione.

L'articolo 4 valuta l'onere derivante dall'applicazione della legge in lire 300 miliardi per il triennio 1986-1988 e ne dispone la copertura in parte trasferendo nel capitolo 7548 (Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica) lire 100 miliardi per il 1986 e lire 20 miliardi per

ciascuno degli anni 1987 e 1988 dall'accantonamento stabilito con legge finanziaria 1986 nel fondo speciale di conto capitale sotto la voce Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato « Incentivi per le piccole e medie imprese », in parte prelevando lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 dalla quota del Fondo speciale rotativo per l'innova-

zione tecnologica riservata alle piccole e medie imprese.

L'articolo stesso prevede infine che sono destinate alle finalità della legge proposta le somme riservate alla legge n. 696 del 1983 e non utilizzate per l'accoglimento delle domande presentate entro il 30 aprile 1985 (somme attualmente stimate in circa 50 miliardi di lire).

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## DISEGNO DI LEGGE

## ART 1.

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono dirette a favorire la diffusione di sistemi di produzione o di progettazione, caratterizzati da elevati livelli di automazione e dall'integrazione funzionale ed informatica degli elementi che li compongono.

2. Destinatarie delle agevolazioni sono le piccole e medie imprese industriali e di servizi, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e le imprese artigiane, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente od alternativamente:

a) l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da calcolatore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio;

b) l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da calcolatore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;

d) l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle macchine, dei calcola-

tori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*;

*e)* la consulenza progettuale e la formazione del personale da parte delle imprese fornitrici, necessaria all'utilizzazione delle macchine, dei calcolatori, dei sistemi e dei programmi, di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

3. Gli investimenti di cui al comma 2 possono essere effettuati anche mediante contratti di vendita con riserva della proprietà o di locazione finanziaria.

4. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti costituiti dall'acquisizione dei soli programmi e servizi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2, oppure fatturati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 2.

1. Al fine di agevolare gli investimenti previsti all'articolo 1, ad ogni impresa può essere concesso, per ciascuna domanda, un contributo nella misura:

*a)* del 40 per cento del costo degli investimenti al netto dell'IVA, fino ad un massimo nell'arco di un anno di lire 600 milioni, qualunque sia il numero delle domande, per gli investimenti realizzati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

*b)* del 25 per cento del costo degli investimenti al netto dell'IVA, fino ad un massimo nell'arco di un anno di lire 500 milioni, qualunque sia il numero delle domande, per gli investimenti realizzati nei restanti territori.

2. La quota del contributo di cui al comma 1, relativa agli investimenti di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 1, non può superare il 25 per cento del contributo attinente agli investimenti previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma 2.

3. I contributi non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, ma possono essere cumulabili con le agevolazioni finanziarie e contributive previste dalle Comunità economiche europee.

4. I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione dell'amministrazione delle dogane, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente, fino ad un massimo di dieci unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza. Agli altri oneri relativi all'applicazione della presente legge, compresi quelli per il funzionamento, le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto, si provvede mediante la spesa di lire 50 milioni per ciascun anno a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4.

6. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 30 giorni dalla delibera del CIPI di cui al comma 7.

7. Il CIPI, con propria delibera adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formula le direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente legge con il complesso delle iniziative operanti nell'ambito del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al CIPI stesso sullo stato di attuazione della presente legge.

## ART. 3.

1. I beni acquisiti con il contributo di cui alla presente legge non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.

2. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.

## ART. 4.

1. L'onore derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi per il triennio 1986-1988, in ragione di lire 180 miliardi per l'anno 1986, di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988, è a carico del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che viene a tal fine incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Incentivi per le piccole e medie imprese ». Quanto a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta la quota di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Sono inoltre destinate alle finalità della presente legge le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 già destinate alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, che risultino comunque non utilizzate per l'acco-

glimento delle domande presentate entro il 30 aprile 1985 in attuazione della stessa legge n. 696 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.